



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pensione a 64 anni con computo gestione Separata

Autore: Noemi Secci | 25/08/2021



Pensione anticipata agevolata contributiva: in quali casi può beneficiarne il lavoratore con contributi accreditati prima del 1996.

Gli iscritti all'Inps, oltre alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne), possono ottenere un'altra tipologia di trattamento pensionistico anticipato, con un minimo di 64 anni di età, 20 anni di contributi ed il rispetto di una soglia di assegno limite. Questa pensione anticipata agevolata,

però, può essere raggiunta solo dai lavoratori assoggettati al calcolo integralmente contributivo del trattamento in quanto privi di contributi previdenziali antecedenti al 1996: sono esclusi coloro la cui pensione si calcola con il solo sistema contributivo in quanto aderenti alla cosiddetta opzione al contributivo **[1]**. Ma si può ottenere la **pensione a 64 anni con computo gestione Separata**?

Il computo **[2]** è uno strumento che, come l'opzione contributiva, comporta il ricalcolo dell'intero trattamento pensionistico con sistema contributivo. Peraltro, per aderire al computo è necessario soddisfare tutti i requisiti previsti per l'opzione al contributivo, con l'aggiunta di almeno un contributo accreditato presso la gestione Separata.

A differenza dell'opzione, il computo determina il versamento di tutta la contribuzione accreditata presso i differenti fondi Inps verso la gestione Separata: poiché l'unico sistema con cui questa cassa determina l'importo delle pensioni a proprio carico è quello di calcolo contributivo, tutti i versamenti confluiti verso la gestione sono valorizzati con tale sistema.

Inoltre, poiché gli iscritti presso la **gestione Separata** hanno il diritto di ottenere le pensioni agevolate riservate ai lavoratori privi di contribuzione al 31 dicembre 1995, come la **pensione anticipata a 64 anni [3]** o la pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi, il diritto a questi trattamenti spetta anche ai lavoratori con contribuzione accreditata prima del 1996, qualora sia confluita verso la gestione attraverso il computo.

Questa misura non deve essere confusa con il computo dei servizi ai fini della pensione per i dipendenti pubblici. Ma procediamo con ordine.

Come funziona il calcolo contributivo della pensione?

Il **calcolo contributivo** si basa sui contributi versati o accreditati nel corso dell'attività lavorativa, rivalutati e trasformati in rendita da un coefficiente che aumenta con l'età pensionabile. Non si basa sugli ultimi stipendi o sugli ultimi redditi percepiti, come il sistema retributivo.

Il **calcolo integralmente contributivo** si divide in due quote:

- la **quota A**, sino al 31 dicembre 1995 (valida solo per chi ha optato per il calcolo interamente contributivo, oppure per il **computo presso la gestione Separata**, per l'opzione donna o per la totalizzazione);
- la **quota B**, dal 1° gennaio 1996 in poi.

Per approfondire, leggi: [Guida al calcolo contributivo della pensione](#).

Quali sono i requisiti del computo?

È possibile ottenere il **computo presso la gestione separata** qualora siano verificati i seguenti requisiti:

- almeno **15 anni di contributi** complessivi presso le gestioni Inps;
- meno di 18 anni di contributi, ma almeno un contributo accreditato presso l'Inps al 31 dicembre 1995;
- almeno 5 anni di contributi accreditati presso l'Inps dal 1996;
- almeno un contributo accreditato presso la gestione separata.

Quali pensioni posso ottenere con il computo?

I lavoratori che si avvalgono del computo possono conseguire:

- la **pensione di vecchiaia** con:
 - 67 anni di età e 20 anni di contributi, a condizione che l'assegno risulti non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale;
 - 71 anni di età, unitamente ad almeno **5 anni di contribuzione** effettiva (si consideri però che il computo richiede 15 anni di contribuzione complessiva);
- la **pensione anticipata** con:
 - 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) indipendentemente dall'età anagrafica, con l'attesa di 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (finestra mobile di 3 mesi);
 - **64 anni** di età, unitamente a 20 anni di contributi effettivi a condizione che l'importo pensionistico non sia inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale
 - opzione quota 100, con 62 anni di età e 38 anni di contribuzione (i

requisiti possono essere maturati fino al 31 dicembre 2021), con l'attesa di una finestra mobile (pari a 3 mesi per i lavoratori del settore privato).

Con il computo possono essere anche liquidati:

- l'**assegno ordinario di invalidità** (che invece non si può ottenere con il **cumulo** dei periodi assicurativi o con la totalizzazione nazionale, gli altri due strumenti alternativi che in genere si utilizzano per sommare gratuitamente la contribuzione);
- la pensione di inabilità;
- la pensione indiretta per i superstiti del lavoratore assicurato deceduto senza aver raggiunto la pensione;
- la **pensione supplementare** presso la gestione Separata, per chi è già titolare della pensione principale.

Posso chiedere il computo se sono già titolare di pensione?

Il computo può essere utilizzato anche se l'interessato ha già maturato il **diritto a pensione**, anche in una delle gestioni Inps interessate dall'operazione, oppure se risulta già titolare di pensione, anche se non consiste in una pensione di reversibilità o indiretta, ma di un trattamento pensionistico diretto.

In ogni caso, la contribuzione che ha dato luogo alla pensione non è valutabile ai fini dell'accertamento dei requisiti per il computo **[4]**, in quanto già utilizzata.

Inoltre, bisogna tener presente che la facoltà di computo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi: non è ammesso il **computo parziale**, quindi non si può escludere nessuna delle gestioni che rientrano nell'ambito di applicazione del computo, né si possono escludere alcuni periodi contributivi di una singola gestione.

Le criticità del computo

Restano in sospeso alcune criticità riguardanti i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti per l'esercizio della facoltà di computo entro il **31 dicembre 2011**. L'Inps,

nella circolare sul computo **[4]**, chiarisce che questi lavoratori possono ottenere la **pensione agevolata contributiva** con i requisiti antecedenti alla legge Fornero.

L'istituto, nell'elencare le pensioni che possono essere ottenute attraverso il computo, menziona poi esplicitamente coloro che maturano le condizioni per l'esercizio del computo dal 1° gennaio 2012 in poi.

Parte della dottrina interpreta la circolare in modo restrittivo: in sostanza, l'esercizio del computo, qualora i requisiti per il computo stesso siano maturati prima del 2012, sarebbe possibile solo se entro la stessa data risultano maturati anche i requisiti per la **pensione nel sistema contributivo** secondo la previgente disciplina.

In pratica, questi lavoratori devono aver perfezionato, entro il 31 dicembre 2011:

- almeno 65 anni di età (60 se donne) unitamente a **5 anni di versamenti** effettivi;
- in alternativa, 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica;
- in alternativa, i requisiti per la pensione di anzianità con **quota 96**.

Sul punto, si attendono da tempo maggiori chiarimenti da parte dell'Inps.

Note

[1] Art. 1 Co.23 L. 335/1995. **[2]** Art.3 DM 282/1996. **[3]** Art.24 Co.11 DL 201/2011. **[4]** Circolare Inps 184/2015.